

# Ordinanza sul controllo del latte (OCL)

del

---

*Il Consiglio federale svizzero,*

visti gli articoli 15 capoverso 3 e 37 capoverso 1 della legge del 9 ottobre 1992<sup>1</sup> sulle derrate alimentari;

visti gli articoli 10 e 177 capoverso 1 della legge del 29 aprile 1998<sup>2</sup> sull'agricoltura,  
*ordina:*

## Sezione 1: Disposizioni generali

### Art. 1 Oggetto

La presente ordinanza disciplina:

- a. l'igiene nella produzione lattiera;
- b. il controllo dell'igiene del latte.

### Art. 2 Prescrizioni tecniche

<sup>1</sup> Il Dipartimento federale dell'economia (DFE) emana prescrizioni tecniche riguardanti l'igiene nella produzione lattiera, in particolare il foraggiamento, la detenzione e la salute degli animali, le esigenze concernenti il latte, la produzione, il trattamento e l'immagazzinamento del latte, la pulizia e la disinfezione nonché gli edifici, gli impianti e le attrezzature.

<sup>2</sup> In esse il DFE tiene conto delle direttive e delle norme riconosciute internazionalmente nonché delle esigenze da soddisfare per preservare la capacità d'esportazione del latte e dei latticini.

### Art. 3 Responsabilità

<sup>1</sup> I produttori di latte (produttori) sono responsabili di una produzione igienica del latte. Essi assicurano l'osservanza delle prescrizioni riguardanti l'igiene secondo l'articolo 2 capoverso 1 e l'impiego dei mezzi e delle materie ausiliarie conformemente all'uso previsto.

<sup>2</sup> Le organizzazioni dei produttori e dei valorizzatori del latte (valorizzatori) (organizzazioni dei produttori e dei valorizzatori) sono responsabili dell'esecuzione, del coordinamento e dello sviluppo del controllo del latte nonché della sua vigilanza.

<sup>1</sup> RS 817.0

<sup>2</sup> RS 910.1

## **Sezione 2: Controllo del latte**

### **Art. 4**            Principio

<sup>1</sup> Il latte consegnato dai produttori è sottoposto al controllo conformemente alla presente ordinanza.

<sup>2</sup> Il latte è analizzato dai laboratori di prova.

### **Art. 5**            Deroghe

<sup>1</sup> Il latte può essere esentato dal controllo quando il prelievo e il trasporto dei campioni comporterebbero dispendi sproporzionati.

<sup>2</sup> I laboratori di prova designano, d'intesa con l'Ufficio federale di veterinaria (UFV), i produttori il cui latte è esentato dal controllo.

### **Art. 6**            Comunicazione dei risultati del controllo del latte

<sup>1</sup> Al termine delle analisi, i laboratori di prova notificano senza indugio i risultati al servizio designato dalle organizzazioni dei produttori e dei valorizzatori (servizio di amministrazione).

<sup>2</sup> Al termine delle analisi, il servizio di amministrazione notifica senza indugio i risultati ai produttori.

<sup>3</sup> I laboratori di prova notificano i singoli risultati ai competenti servizi d'esecuzione quando le condizioni per una sospensione della fornitura di latte di cui all'articolo 15 sono soddisfatte.

### **Art. 7**            Accesso ai dati relativi al controllo

<sup>1</sup> L'UFV, il laboratorio nazionale di riferimento (art. 13) e le autorità cantonali di esecuzione hanno accesso ai dati relativi al controllo trasmessi al servizio di amministrazione.

<sup>2</sup> I valorizzatori che acquistano il latte direttamente presso i produttori (primi acquirenti di latte) hanno accesso ai dati relativi al controllo per loro rilevanti.

### **Art. 8**            Sistema di riduzione del prezzo

Le organizzazioni dei produttori e dei valorizzatori si accordano su di un sistema, vincolante e uniforme, di riduzione del prezzo per il latte che non corrisponde ai requisiti igienici.

### **Art. 9**            Assunzione dei costi del controllo del latte

<sup>1</sup> La Confederazione può partecipare al finanziamento del controllo del latte nei limiti dei crediti approvati.

<sup>2</sup> I costi del controllo del latte che oltrepassano i crediti approvati dalla Confederazione, le spese amministrative e i costi per lo sviluppo del controllo del latte sono assunti dalle organizzazioni dei produttori e dei valorizzatori.

<sup>3</sup> I costi dei prelievi dei campioni sono assunti dai produttori che forniscono direttamente il latte o i prodotti derivati nonché dai valorizzatori.

<sup>4</sup> Il servizio di amministrazione è responsabile dell'incasso e riscuote ogni anno i contributi dei primi acquirenti di latte.

#### **Art. 10** Piano di controllo nazionale pluriennale

L'UFV elabora un piano di controllo nazionale pluriennale unitamente all'Ufficio federale della sanità pubblica e all'Ufficio federale dell'agricoltura nonché dopo aver sentito le autorità cantonali di esecuzione.

### **Sezione 3: Laboratori**

#### **Art. 11** Laboratori di prova

<sup>1</sup> Le organizzazioni dei produttori e dei valorizzatori designano, d'intesa con l'UFV, i laboratori di prova incaricati del controllo del latte.

<sup>2</sup> I laboratori di prova devono essere gestiti e valutati secondo la norma europea EN ISO/IEC 17025 – “Criteri generali per la competenza dei laboratori ad eseguire prove e/o tarature”<sup>3</sup> nonché

- a. essere accreditati secondo l'ordinanza del 17 giugno 1996 <sup>4</sup> sull'accREDITamento e sulla designazione;
- b. essere riconosciuti dalla Svizzera nel quadro di un accordo internazionale; oppure
- c. essere autorizzati o riconosciuti in altro modo dal diritto svizzero.

<sup>3</sup> Essi possono delegare singoli compiti a servizi specializzati. Le organizzazioni dei produttori e dei valorizzatori definiscono tali compiti d'intesa con l'UFV.

<sup>4</sup> L'UFV emana direttive sugli standard tecnici minimi per i laboratori di prova.

#### **Art. 12** Vigilanza

I laboratori di prova devono presentare ogni anno all'UFV un rapporto sulla propria attività, in particolare sull'utilizzo dei fondi federali.

<sup>3</sup> Il testo di questa norma può essere richiesto al Centro svizzero d'informazione sulle regole tecniche (switec), Bürglistrasse 29, 8400 Winterthur; telefono 052 224 54 54; e-mail: verkauf@snv.ch; fax: 052 224 54 74. La norma può inoltre essere consultata gratuitamente presso l'Ufficio federale di veterinaria, 3003 Berna.

<sup>4</sup> RS 946.512

**Art. 13** Laboratorio nazionale di riferimento

<sup>1</sup> La Confederazione gestisce un laboratorio nazionale di riferimento presso la Stazione federale di ricerche Agroscope.

<sup>2</sup> Il laboratorio nazionale di riferimento ha i seguenti compiti:

- a. esso propone all'UFV i metodi di controllo ufficiali;
- b. svolge i test di idoneità per i laboratori di prova secondo l'articolo 11;
- c. assicura il coordinamento tra i laboratori di prova e il laboratorio di riferimento della Comunità europea.

<sup>3</sup> È accreditato dal SAS per lo svolgimento dei test di idoneità conformemente all'ordinanza del 17 giugno 1996<sup>5</sup> sull'accREDITAMENTO e sulla designazione.

**Sezione 4: Controllo delle aziende detentrici di animali e degli animali****Art. 14**

<sup>1</sup> I Cantoni controllano l'osservanza delle regole d'igiene nelle aziende detentrici di animali e lo stato di salute degli animali. L'UFV emana direttive tecniche sull'esecuzione dei controlli.

<sup>2</sup> Il bestiame da latte deve essere controllato da un veterinario ufficiale per verificare se:

- a. le condizioni sanitarie in vista della produzione di latte sono soddisfatte;
- b. le prescrizioni riguardanti i medicinali sono rispettate.

<sup>3</sup> Se vi è il sospetto che un animale non soddisfi le condizioni sanitarie o le esigenze riguardanti i medicinali, esso deve essere sottoposto ad una visita veterinaria.

<sup>4</sup> I veterinari ufficiali trasmettono i risultati dei controlli veterinari all'Ufficio del veterinario cantonale ai fini della registrazione nel sistema d'informazione conformemente all'ordinanza del 29 ottobre 2008 <sup>6</sup> concernente il Sistema d'informazione per il Servizio veterinario pubblico.

<sup>5</sup> Per i controlli i Cantoni possono avvalersi di servizi accreditati secondo la norma europea ISO/IEC 17020 "Criteri generali per il funzionamento di vari tipi di organismi che effettuano attività di ispezione"<sup>7</sup> e secondo l'ordinanza del 17 giugno 1996<sup>8</sup> sull'accREDITAMENTO e sulla designazione.

<sup>6</sup> La frequenza dei controlli è stabilita in base all'ordinanza del 14 novembre 2007<sup>9</sup> sul coordinamento dei controlli.

<sup>5</sup> RS 946.512

<sup>6</sup> RS 916.408

<sup>7</sup> Il testo di questa norma può essere richiesto all'Associazione svizzera di normazione, Bürglistrasse 29, 8400 Winterthur ([www.snv.ch](http://www.snv.ch)); telefono 052 224 54 82; fax: 052 224 54 74; e-mail: [verkauf@snv.ch](mailto:verkauf@snv.ch). La norma può essere inoltre consultata gratuitamente presso l'Ufficio federale di veterinaria, 3003 Berna.

<sup>8</sup> RS 946.512

<sup>9</sup> RS 910.15

## **Sezione 5: Provvedimenti amministrativi**

### **Art. 15**            Sospensione della fornitura di latte

<sup>1</sup> L'autorità cantonale di esecuzione competente dispone la sospensione della fornitura di latte contro un produttore:

- a. alla terza contestazione del numero di germi nel risultato medio mensile nell'arco di quattro mesi di analisi;
- b. alla quarta contestazione nel risultato medio mensile di cellule somatiche nel latte vaccino nell'arco di cinque mesi di analisi;
- c. ad ogni accertamento della presenza di sostanze inibitrici.

<sup>2</sup> I costi di analisi e procedurali legati a una sospensione della fornitura di latte sono addebitati, interamente o parzialmente, alle aziende responsabili delle irregolarità.

## **Sezione 6: Disposizioni finali**

### **Art. 16**            Esecuzione

Salvo disposizioni contrarie, l'esecuzione della presente ordinanza spetta all'UFV.

### **Art. 17**            Diritto previgente: abrogazione

L'ordinanza del 23 novembre 2005<sup>10</sup> concernente la qualità del latte è abrogata.

### **Art. 18**            Disposizione transitoria

Per la designazione dei laboratori di prova incaricati del controllo del latte fino al 31 dicembre 2014 si applica il diritto vigente.

### **Art. 19**            Entrata in vigore

<sup>1</sup> La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2011 con riserva del capoverso 2.

<sup>2</sup> L'articolo 11 capoversi 1–3 entra in vigore il 1° gennaio 2015.

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Doris Leuthard

La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

<sup>10</sup> [RU 2005 5567, 2006 4863, 5217 all. n. 5, 2007 6167 all. n. 2, 2008 565, 2009 559]